

COMUNE DI ROCCADASPIDE

(PROVINCIA di SALERNO)

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°. 3 del 30/03/2016

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA I.U.C. E CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2016.

L'anno 2016 il giorno 30 del mese di marzo alle ore 18:15 nella Sala Polifunzionale del Comune di ROCCADASPIDE in Via Piazzale della Civiltà, a seguito dell'invito diramato dal Presidente del Consiglio in data 24/03/2016 - 4455 di protocollo, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Presiede la seduta il Dott. Avv. Gabriele Iuliano
Presidente del Consiglio.

Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 13 e assenti, sebbene invitati n. 13 come segue:

N.	COGNOME E NOME	PRESENTE/ASSENTE
1	AURICCHIO GIROLAMO	P
2	DE ROSA ANTONIO	P
3	IULIANO GABRIELE	P
4	ANTICO PAOLO	P
5	D'ANGELO CARMINE	P
6	MUSTO GIUSEPPINA	P
7	BELLISSIMO LUIGI	P
8	MORRA FERNANDO	P
9	GORRASI ANTONIO	P
10	CAPUANO GIUSEPPE	P
11	MAURO FRANCESCO	P
12	BRENCA VITO	P
13	MIANO MARIO	P

Fra gli assenti sono giustificati (art.289 del T.U.L.C.P. 4/2/1915,N^148), i signori:

Assiste il Segretario Comunale, Dott. **Dr. Fernando Antico** incaricato della redazione del verbale.

Si da atto che sulla proposta i Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000, hanno formulato i pareri come di seguito riportati:

PER REGOLARITA' TECNICA: parere Favorevole all'adozione della proposta in qualità di Responsabile del Servizio interessato.

Il Responsabile del Servizio interessato
F.to DOTT. LUIGI BELLISSIMO

PER REGOLARITA' CONTABILE: parere Favorevole all'adozione della proposta in qualità di Responsabile del Servizio Interessato.

In qualità di Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr. Luigi Bellissimo

Presenti: **TREDICI** – Assenti: **NESSUNO**.

SU RELAZIONE DEL SINDACO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 7 del vigente Regolamento per l'applicazione della IUC stabilisce che:

1. Per fabbricato si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera a, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di accatastamento come ultimato o da quella di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. Affinché un'area possa considerarsi pertinenza del fabbricato, ai fini dell'applicazione del tributo, è necessario che intervenga un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, che sterilizzi in concreto e stabilmente il diritto edificatorio che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, e che il contribuente provveda ad effettuare la dichiarazione originaria o di variazione in cui siano indicate e dimostrate le predette circostanze.
2. Per area fabbricabile, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera b, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono da considerarsi fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti identificati dal comma 2 del citato art. 13, sui quali, invece, persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
3. Per terreno agricolo, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera c, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.
4. Per abitazione principale si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201, l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
5. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale si applicano per un solo immobile. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l'effettività dell'esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile.

DATO ATTO che la Legge di stabilità 2016 – (Legge 208 del 28/12/2015) – ha apportato alcune modifiche al quadro normativo dell'imposta e, in particolare:

- a) L'art.1 – comma 10 – ha abolito la facoltà dei Comuni di assimilare, nel proprio regolamento, ad abitazione principale, quelle concesse in comodato gratuito a parenti di primo grado, purché aventi rendita fino a 500 Euro, introducendo, invece, una riduzione del 50% della base imponibile per tali immobili in presenza di determinate condizioni.

- b) L'art.1 – comma 26 – ha sospeso per il 2016 l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti delle addizionali dei tributi degli Enti Locali (ad eccezione della TARI) rispetto al 2015;

ATTESO, pertanto, doversi apportare all'art.7 del vigente Regolamento per l'applicazione della IUC le modifiche consequenziali;

DATO ATTO che per gli interventi e le dichiarazioni di voto si fa espresso rinvio al resoconto stenografico dell'odierna seduta;

ACQUISITI i pareri favorevoli ex art.49 del D.Lgs. n°267/2000;
Con voti unanimi e palesi resi per alzata di mano da tutti i presenti;

DELIBERA

1. Apportare all'art.7 del vigente Regolamento per l'applicazione della IUC, approvato con atto di C.C. n°18 del 9/8/2014, le seguenti modifiche:
 - a) Le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (padre/figlio) che la utilizzano come abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti:
 - Il comodante deve risiedere nella stesso Comune;
 - Il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza. (nello stesso Comune). non classificata in A1, A/8 o A/9;
 - Il comodato deve essere registrato;
 - E' applicata la lettera b, comma 10 art.13 del D.L. 201 del 2011 che prevede la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari - fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/01, A/08 e A/09;
2. Confermare per l'anno 2016 le aliquote (IUC), così come stabilite dalla delibera della Giunta Comunale n.52 del 25/02/2016 che qui si intende integralmente riportata;
3. Dichiarare la presente. dopo apposita unanime votazione. immediatamente esecutiva.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Avv. Gabriele Iuliano

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fernando Antico

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N~~487~~ Reg. pubblicazione.

Si attesta che copia della presente deliberazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Sede Municipale, li ~~07-04-16~~

L'addetto alla pubblicazione
F.to Emma Aufiero

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Fernando Antico

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 -c.4 - D.lgs. 267/2000);

Diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 -c.3 - D.lgs. 267/2000);

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Fernando Antico

E' copia conforme all'originale ad uso amministrativo



Il Segretario Comunale
Dr. Fernando Antico